



Le Comunità Energetiche Rinnovabili



ARRR Spa



Le Comunità Energetiche Rinnovabili - Esperienze di CER Sul Territorio -



con la **DGRT n. 336 del 21/03/2022** (e poi L.R. n. 42/2022) la Regione Toscana affida ad ARRR SpA i compiti di:

“garantire **l’animazione territoriale**, anche sotto forma di consulenza energetica a **sportello** e di **informazione diffusa**,..., con particolare attenzione alle iniziative di promozione di Comunità Energetiche da parte degli enti locali e delle cooperative di comunità”.

“garantire **assistenza e supporto tecnico** alla Regione Toscana nella promozione delle comunità energetiche sia attraverso la **produzione di atti** (quali ad esempio linee guida, metodologie e strumenti di calcolo per il corretto bilanciamento energetico degli impianti) sia attraverso la realizzazione di una **piattaforma informatica** finalizzata all’accreditamento di tutte le CER presenti in Regione Toscana...”.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/03/2022 (punto N 32)

Delibera N 336 del 21/03/2022

Proponente
MONIA MONNI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Publicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Edo BERNINI
Direttore Edo BERNINI
Oggetto:
Promozione delle Comunità Energetiche

Presenti
Eugenio GIANI Stefania SACCARDI Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI Stefano CIUOFFO Leonardo MARRAS
Monia MONNI Alessandra NARDINI Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA



Le Comunità Energetiche Rinnovabili

- Esperienze di CER Sul Territorio -



Legge regionale 28 novembre 2022, n. 42

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili.

1. Al fine di promuovere e sostenere la diffusione delle CER, la Regione:

a) sostiene le CER, attraverso contributi e strumenti finanziari, da individuarsi all'interno della programmazione regionale in materia di transizione ecologica ed energetica, nella fase di costituzione e predisposizione dei progetti degli impianti di produzione e accumulo dell'energia;

.....

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), la Regione Toscana si avvale dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A (ARRR) che svolge tale attività all'interno di quella istituzionale a carattere continuativo.....

Art. 2

Comunità energetiche rinnovabili

1. Ai fini della presente legge, si intende per CER il soggetto giuridico avente le caratteristiche previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Art. 3

Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili

1. Al fine di promuovere e sostenere la diffusione delle CER, la Regione:

a) sostiene le CER, attraverso contributi e strumenti finanziari, da individuarsi all'interno della programmazione regionale in materia di transizione ecologica ed energetica, nella fase di costituzione e predisposizione dei progetti degli impianti di produzione e accumulo dell'energia;

b) promuove iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle diverse professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER;

c) promuove accordi con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) della Toscana, il Gestore servizi energetici (GSE) S.p.A., Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e ulteriori soggetti, quali associazioni di cittadini, associazioni dei consumatori, associazioni di categoria, impegnati nella diffusione delle CER;

d) promuove attività di animazione e diffusione delle CER, finalizzate a:

1) garantire l'animazione territoriale, anche sotto forma di consulenza energetica a sportello e di informazione diffusa, a mezzo di iniziative ed eventi in forma telematica e in presenza;

2) supportare la promozione di CER da parte degli enti locali e delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), la Regione Toscana si avvale dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A (ARRR) che svolge tale attività all'interno di quella istituzionale a carattere continuativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25).

3. Le modalità operative di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

Criteri di priorità per interventi a carattere sociale

1. Costituiscono criteri di priorità per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):

a) la presenza, tra i componenti la CER, di soggetti economicamente svantaggiati, enti del terzo settore ed enti proprietari e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;


b) la presenza, negli atti costitutivi delle CER, di forme di equità sociale, come meglio definite nel bando regionale per l'attribuzione dei benefici, volte a contrastare la povertà energetica e, più in generale, a sostenere l'inclusione ed i soggetti economicamente svantaggiati;

c) con riferimento agli enti locali, avere già approvato atti di consiglio comunale o di giunta comunale finalizzati all'avvio del processo di formazione e realizzazione di una CER.



Le Comunità Energetiche Rinnovabili

- Esperienze di CER Sul Territorio -



Mappa non esaustiva dei comuni in contatto con ARRR – Non sono stati mappati i comuni collegati agli eventi on line di ANCI e le associazioni di categoria territoriali



Informazioni & contatti: www.arrr.it
info.certoscana@arrr.it
0577 272367

Grazie per l'attenzione!